PROVVEDIMENTI PER L'EDUCAZIONE FISICA

Art. 17

Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, e' valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonche' il servizio prestato in qualita' di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1916.

Versione in vigore dal 21 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per l'educazione fisica
Estremi	Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Titolo	II — Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-l-educazione-fisica/art-17-valutazione-del-servizio-ai-fini-dell-inquadramento-del-personale-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it